

**Il presente schema di disciplinare NON DEVE ESSERE compilato**

SCHEMA di disciplinare di incarico per l'attività di supporto tecnico specialistico finalizzata al rilascio delle autorizzazioni sismiche e all'attività di controllo ai sensi della LR 33/2015 - disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche. CIG \_\_\_\_\_

prestazione di "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici" riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE

(art. 3 co. 1 lettera vvvv) del D.Lgs. 50/2016)

**Generalità**

Il Comune di Lonato del Garda (BS), con sede in P.zza Martiri della Libertà n. 12, rappresentato dal dott. Spazzini Michele Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia e Urbanistica del Comune di Lonato del Garda, in forza di propria determinazione AE \_\_\_ del \_\_\_\_\_ affida l'incarico in oggetto al Professionista di seguito denominato

**Affidatario:**

\_\_\_\_\_ dello studio \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine/Albo \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ dall'anno \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_)

PREMESSO CHE:

- Regione Lombardia con L.R. 12.10.2015 n. 33 ha dettato disposizioni in materia di opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella parte II capo IV del DPR 380/2001;
- tali disposizioni prevedono il trasferimento ai Comuni, singoli o associati, delle funzioni della Regione di cui agli artt. 90 c.2, 93 c.1, 94 c.1, 94-bis, comma 1, lett. , punti 2) e 3), del DPR 380/2001;
- tali funzioni attengono ad attività autorizzatorie e di controllo in materia sismica;
- la stessa Regione Lombardia con DGR 30.3.2016 n. X/5001 ha approvato le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle predette funzioni da parte dei Comuni;
- Il Comune di Lonato del Garda è classificato in zona sismica 2 dalla DGR 11.7.2014 n. X/2129;
- il Comune di Lonato del Garda non dispone di professionalità specifiche per il supporto tecnico alle predette attività.

VISTI:

- la legge 12 dicembre 2019, n. 156 che ha modificato, tra l'altro l'art. 94-bis del DPR 6 giugno 2001, N. 380;
- la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 21;
- il D.d.u.o (Decreto del dirigente della Unità Organizzativa Protezione Civile della Direzionale Generale Territorio e Protezione civile) 22 maggio 2019, n. 7237
- l'art. 8 della L.R. 12.10.2015 n.33
- 94-bis, comma 1, lett. , punti 2) e 3), del DPR 380/2001
- La circolare 28 gennaio 2020, n. 1 della Direzionale Generale Territorio e Protezione civile recante "Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla L.R 33/2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge 156/2019, della L.R 21/2019 e della d-g-r XI/2584/2019"

## **Art. 2 - Oggetto dell'incarico**

Formano oggetto del presente affidamento la prestazione di servizi professionali inerente l'istruttoria e l'emissione del parere finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori di cui all'art. 8 della L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 e l'attività di supporto per gli adempimenti delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica (art. 2 c.1 e art 13 c. 1 della L.R. 33/2015). secondo le modalità previste dalla DGR 30/03/2016 n. X/5001.

Gli interventi da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 33/2015 sono esclusivamente quelli individuati ai punti 2) e 3) della lettera a) del comma 1 dell'art. 94 bis del DPR 380/2001 con la precisazione che per gli edifici di interesse strategico e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché per gli edifici e per le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (punto 3, lett. a) comma 1 dell'art. 94-bis del DPR 380), gli interventi che richiedono l'autorizzazione preventiva, oltre alle nuove costruzioni, sono quelli classificati dalle NCT 2018 al capitolo 8.4, paragrafo 8.4.2 ("*interventi di miglioramento*") e paragrafo 8.4.3 ("*intervento di adeguamento*")

L'incarico comprende inoltre:

- a) l'emissione dei pareri di cui alla lettera B) del presente disciplinare
- b) l'effettuazione dei controlli successivi di cui alla lettera C) del presente disciplinare
- c) l'attività di supporto tecnico nell'istruttoria delle singole pratiche su aspetti di particolare complessità di cui alla lettera D) del presente disciplinare
- d) l'attività di formazione del personale tecnico interno all'ente, quale aggiornamento di quanto approfondito nella precedente formazione, nella misura di 6 ore, di cui alla lettera E) del presente disciplinare

Più specificatamente l'oggetto dell'incarico consiste nell'attività di supporto tecnico finalizzata:

### **A) al rilascio dell'autorizzazione sismica**

Tale attività verrà svolta secondo quanto previsto nell'allegato F della DGR 30.3.2016 n. X/5001 che prevede, quale presupposto del rilascio dell'autorizzazione sismica, l'effettuazione di un'istruttoria che comporta:

- preliminarmente la verifica della completezza, coerenza e regolarità della documentazione presentata e di cui all'allegato E della medesima DGR;
- ad esito positivo di detta verifica preliminare, sarà effettuato l'esame dei contenuti della documentazione presentata, con particolare riferimento alla:
  - completezza e coerenza progettuale-strutturale con l'oggetto della progettazione generale, dei contenuti della documentazione presentata;
  - adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all'intervento nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche generali e della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio;
  - congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni, vigenti al momento della presentazione.

Tale attività verrà svolta secondo quanto previsto nell'allegato I della DGR 30.3.2016 n. X/5001 che prevede, quale presupposto del rilascio dell'autorizzazione a proseguire i lavori per le costruzioni in corso, l'effettuazione di un'istruttoria tecnico-amministrativa che comporta, sulla base delle

dichiarazioni asseverate dei progettisti architettonico e strutturale, del direttore dei lavori strutturali, l'accertamento della conformità del progetto alla normativa tecnica vigente e l'idoneità della parte eventualmente già realizzata in conformità al progetto autorizzato a resistere alle azioni sismiche del luogo.

**B) rilascio del parere sulle domande di condono e di sanatoria quando le opere sono soggette a deposito sismico**

L'istruttoria ed il parere emesso dal professionista incaricato deve mirare ai sensi dell'allegato H) della DGR X/5001 del 7 aprile 2016 a verificare: a) la correttezza, completezza della modulistica e della documentazione presentata in relazione all'ambito di intervento, ai sensi di quanto previsto dall'allegato E) della citata DGR X/5001 del 2016 b) l'adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito, nel rispetto delle norme geologiche di piano; c) la congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all'intervento, rispetto alle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C. 2008).

Sono soggette a tale istruttoria e parere gli interventi oggetto di condono edilizio o eseguiti in assenza del permesso di costruire o in difformità da esso ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi degli artt. 36 e 37 del DPR 6 giugno 2001, n. 380

**C) Effettuazione dei controlli successivi**

Tale attività verrà svolta secondo quanto previsto nell'allegato H della DGR X/5001/2016.

I controlli di cui all'art. 10 della L.R. 33/2015 riguardano le opere e le costruzioni i cui progetti sono stati depositati ovvero autorizzati o soggetti a certificazione per gli interventi di sopraelevazione.

Il controllo sulla realizzazione dell'intervento è effettuato mediante verifica documentale e con sopralluogo che darà luogo a verbale, ed è finalizzato ad accertare la sostanziale rispondenza dei lavori effettivamente realizzati alla documentazione presentata e alla verifica del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Il controllo riguarderà sia i controlli sistematici che i controlli facoltativi a seguito di estrazione e sorteggio a campione.

Per i progetti di particolare complessità della componente geologica, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di incaricare un Geologo a supporto tecnico scientifico del Professionista incaricato.

**D) Ad ottenere alcuni chiarimenti in ordine al comportamento da tenere e da rappresentare nell'istruttoria delle singole pratiche su aspetti di particolare complessità:**

- inerenti le opere soggette al collaudo statico ai sensi degli artt. 65 e 67 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, delle NTC approvato dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, nonché dell'art. 5 della L.R. 12.10.2015 n.33 e sulla parte II^, capo IV, del DPR 6 giugno 2001, n. 380
- Inerenti gli interventi oggetto di condono edilizio ai sensi della L. 47/1985 o eseguiti in assenza del permesso di costruire o in difformità da esso ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi degli artt. 36 e 37 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, **relativamente agli aspetti connessi alla "doppia conformità strutturale" ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 101 del 22 maggio 2013**

**E) Attività di formazione del personale tecnico del SUEP presso gli uffici comunali, per un totale di 6 ore suddivise in:**

- n. 2 moduli di 3 ore ciascuno per aggiornamenti normativi, della modulistica specifica e degli aspetti formali;

### **Art. 3 - svolgimento delle attività ed esito delle stesse**

In riferimento all'istanza di autorizzazione sismica, effettuata la completa valutazione della documentazione, il Professionista esprimerà in via conclusiva ed alternativamente:

- parere favorevole
- parere favorevole con prescrizioni
- parere contrario (con specifica motivazione)

Il parere da parte del Professionista dovrà indicare, ai fini dell'attività successiva di controllo da parte del Comune, la categoria di opere e costruzioni (3.1-3.2-3.3-3.4-3.5) dell'Allegato H della DGR X/5001/2016; ciò sarà finalizzato all'effettuazione del sorteggio per categoria come previsto dalla DGR.

A seguito delle verifiche il Professionista potrà richiedere, tramite gli uffici del Comune, integrazioni o chiarimenti all'intestatario della pratica di autorizzazione sismica, informando il Comune affinché esso possa procedere alla sospensione e/o interruzione dei termini autorizzativi.

Qualora le integrazioni comportino un sostanziale riesame della pratica sismica si applicherà l'art. 7, comma 2 del presente disciplinare.

### **Art. 4 - Documentazione e tempi per il rilascio del parere**

Il comune di Lonato del Garda, entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, metterà a disposizione del Professionista la documentazione presentata in formato digitale, inviandola all'indirizzo mail indicato dal professionista incaricato

Il Professionista potrà chiedere integrazioni documentali inviando al Responsabile dello sportello unico per l'edilizia e urbanistica del comune apposita mail nella quale verranno specificate le integrazioni da richiedere con gli eventuali riferimenti normativi.

Il Professionista dovrà osservare la massima cura e riservatezza nella tenuta e consultazione della documentazione.

Il parere finalizzato al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio, fatti salvi tempi maggiori per la complessità della pratica od eventuali sospensioni dei termini per richiesta di integrazioni pur nel rispetto del termine massimo dei 60 giorni dalla presentazione dell'istanza previsto dalla legge. Il parere dovrà essere firmato digitalmente e inviato all'indirizzo mail del Responsabile dello sportello unico per l'edilizia e urbanistica del comune.

Il parere connesso all'attività di controllo dovrà essere reso entro 15 giorni dall'effettuazione del sopralluogo, concordato con l'Ufficio SUEP.

L'attività di formazione del personale tecnico del SUE in due moduli da tre ore ciascuna sarà programmata in base alle esigenze dell'ufficio nel corso dell'incarico.

I predetti termini potranno essere prorogati di comune accordo tra le parti, in caso di forza maggiore o per giustificati motivi.

### **Art. 5 - Penali**

In caso di ritardo dei termini fissati all'art. 4 del presente disciplinare, per cause imputabili esclusivamente al Professionista, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore

al 10% dello stesso ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 113 bis, che sarà trattenuta sul primo pagamento utile.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 10 (dieci) giorni, l'Amministrazione committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 10 (dieci) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Qualora siano contestati più di n. 6 ritardi in un anno, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

#### **Art. 6 - Recesso**

È facoltà del Comune di Lonato del Garda, recedere anticipatamente dal presente contratto quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli; contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui alla presente scrittura privata; frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio; - manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; inadempienza accertata alle norme di legge.

Il Professionista dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Ove lo stesso non provveda, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto. Resta salva per l'Ente l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti

E' facoltà del Professionista recedere motivatamente dal contratto, con obbligo di preventivo preavviso non inferiore a 30 giorni e fatto salvo l'obbligo di portare a termine le pratiche già assegnate e l'obbligo di preventivo preavviso non inferiore a 60 giorni..

Il diritto al recesso di cui al presente articolo può essere esercitato con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di risoluzioni anticipata dei contratti.

#### **Art. 7 - Compenso professionale**

Il compenso previsto è quello derivante dall'offerta presentata in sede di gara, oltre oneri fiscali e previdenziali:

**Voce 1 dell'offerta economica** Attività finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sismica (attività di cui alla lettera A ). Nel compenso è compresa l'eventuale effettuazione del controllo successivo (attività di cui alla lettera C);

**Voce 2 dell'offerta economica** rilascio del parere sulle domande di condono e di sanatoria quando le opere sono soggette a deposito sismico (attività di cui alla lettera B). Nel compenso è compresa l'eventuale effettuazione del controllo successivo (attività di cui alla lettera C);

**Voce 3 dell'offerta economica** effettuazione dei controlli successivi (attività di cui alla lettera C) limitatamente agli interventi soggetti a deposito con esclusione di quelli di cui alla voce 2

I compensi previsti sono onnicomprensivi delle prestazioni di cui alle lettere D) (*supporto tecnico volto ad ottenere charimenti*) ed E) (*formazione del personale tecnico*) dell'art. 2 del presente disciplinare

Qualora dall'esame della pratica sismica sia necessario richiedere modifiche o integrazioni che comportino un sostanziale riesame della stessa e conseguentemente un'ulteriore istruttoria, verrà riconosciuta al professionista una maggiorazione del 50% del compenso. In quest'ultimo caso il professionista dovrà darne una succinta giustificazione.

## **Art. 8 - Pagamento dei compensi**

I compensi saranno corrisposti trimestralmente, previa presentazione di fattura elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto 55/2013, utilizzando il conto corrente dedicato, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 concernente l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione del dettaglio delle singole pratiche esaminate ed i compensi individuati sulla base dell'offerta presentata.

Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell'art. 1 co. 209-214 della legge 244/2007, la Stazione Appaltante precisa che il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fatturazione è il seguente: BO6X7F (Agenzia per l'Italia Digitale, "Specifiche operative per l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatarie della fatturazione elettronica", versione 1.0.4 del 23.6.2014, pag. 22).

Il Professionista osserva le prescrizioni della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i pagamenti nell'ambito della filiera delle imprese, come definita dall'art. 6 co. 3 del decreto legge 187/2010, saranno effettuati esclusivamente con strumenti che ne consentono la tracciabilità. Il mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di altri strumenti che tracciano le operazioni, è causa di risoluzione del presente (art. 3 co. 9-bis della legge 136/2010).

## **Art. 9 Durata dell'incarico**

L'incarico avrà durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e potrà essere prorogato per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di affidamento.

## **Art. 10 – Natura dell'incarico**

L'incarico oggetto del presente disciplinare deve intendersi, ad ogni effetto, quale collaborazione professionale e non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. L'incaricato svolgerà pertanto la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione.

## **Art. 11 Divieto di subappalto e di cessione del contratto**

In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso.

E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

## **Art. 12 – Osservanza del codice di comportamento e del protocollo di legalità**

Il rapporto del Professionista con l'utenza, esterna o interna, dovendo agire in nome e per conto del Comune di Lonato del Garda, deve essere preciso, puntuale ed esaustivo, nonché di massima correttezza, cortesia, disponibilità e professionalità. Il Professionista, si impegna a fornire ogni spiegazione richiesta dall'utenza, esemplificando ed utilizzando, se del caso, un linguaggio semplice.

Il professionista si obbliga ad osservare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice e si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Si impegna altresì a rispettare le norme contenute nel Protocollo di Legalità della Stazione Appaltante.

Il professionista dovrà svolgere l'attività istruttoria e di controllo oggetto del presente incarico avendo cura di non incorrere in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi derivanti dall'esercizio della libera professione sul territorio del Comune di Lonato del Garda, che possa comportare incompatibilità o conflitto di interesse con l'attività di istruttoria e di controllo ricevuta dal Comune di Lonato del Garda.

#### **Art. 13 - Responsabilità verso il Comune e verso terzi**

Il professionista incaricato assumerà le responsabilità del parere rilasciato previste dalla legge per l'esercizio professionale, fermo restando le responsabilità professionali, civili e penali specificatamente connesse all'osservanza delle norme sismiche di progettista, direttore lavori, collaudatore, geologo ed esecutore dei lavori (incaricati dal committente).

Il Professionista ha stipulato una polizza assicurativa a copertura di tutti rischi di natura professionale, compresi errori e omissioni che possano derivare dall'esecuzione della prestazione e ne deposita copia presso la Stazione Appaltante.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ – agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Il Professionista si impegna ed obbliga a rinnovare detta polizza, anno per anno, sino al termine della prestazione d'incarico in oggetto del presente disciplinare.

Il Professionista è tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e collaboratori.

Il Professionista è responsabile dei danni recati al Comune, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e di chiunque di cui esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

#### **Art. 14 - Riservatezza**

Il Professionista dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Comune.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della Stazione appaltante, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

Il Professionista potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per il Comune purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

#### **Art. 15 - Legge applicabile e foro competente**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente disciplinare – salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio - sarà competente il Foro di Brescia.

Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, del codice di procedura civile, ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro giudice.

#### **Art. 16 - Spese e tasse**

Spese e tasse relative all'affidamento dell'incarico sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

#### **Art. 17 – Autorizzazioni al trattamento dei dati**

Nell'ambito delle attività da Lei svolte il Comune di Lonato del Garda in qualità di Titolare del trattamento intende specificare alcuni aspetti relativi alla gestione dei dati sia personali anagrafici che personali particolari di cui verrà a conoscenza nell'espletamento delle sue mansioni previste dal presente disciplinare.

- I dati di cui verrà a conoscenza potranno essere trattati, con strumenti elettronici e/o su supporti cartacei.
- il Regolamento Europeo sul trattamento dei dati (REU 679/2016) impone al Titolare e/o al Responsabile di Area di istruire le persone fisiche e giuridiche che effettuano le operazioni di trattamento dei dati, sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile. Inoltre quando il trattamento si svolge con strumenti elettronici, la normativa impone di aggiornare periodicamente l'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati definendo le regole ed i profili di accesso alle banche dati. Quando il trattamento avviene usando supporti cartacei, di prevedere regole per un'adeguata custodia di atti e documenti di cui viene a conoscenza nello svolgimento dei relativi compiti, sia per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato;
- la designazione ed informazione di un soggetto ad Incaricato è, pertanto, un adempimento quale misura di garanzia della corretta gestione delle informazioni a tutela dei dati personali, che non ha natura contrattuale ma costituisce il naturale completamento delle mansioni già svolte al fine di adempiere ad obblighi di legge ed al modello organizzativo di gestione dell'ente;

Nell'espletamento delle attività che le vengono affidate deve attivare regole e comportamenti per garantire che i dati personali, vengano trattati:

- 1) in modo lecito e secondo correttezza per le finalità per i quali sono stati raccolti;
- 2) rispettando, nella conservazione, le misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza.
- 3) effettuando le operazioni attenendosi al Regolamento sull'utilizzo delle Risorse del Sistema Informativo comunale disponibile presso la Segreteria.

L'incaricato accetta la nomina e conferma la sua conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato del Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati e dei Regolamenti e Disposizioni interne del Comune di Lonato del Garda.

Lonato del Garda, Letto, approvato e sottoscritto in data di apposizione firme digitali

Il Professionista

p. Il Comune di Lonato del Garda  
Dirigente dello Sportello Unico per  
l'Edilizia e Urbanistica  
Dott. Michele Spazzini

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.